

DECRETO INTERMINISTERIALE 18 febbraio 2002
(G.U. N. 78 del 3.4. 2002)

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che stabilisce che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti a versare la contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 dell'art. 29, così come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede che sino al 31 dicembre 2001 il Governo proceda ad una verifica degli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1997, con il quale la riduzione prevista dal comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, è stata confermata ed elevata alla misura dell'11,50 per cento per il periodo 1 gennaio 1997- 31 dicembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2000, con il quale la predetta riduzione è stata confermata, per l'anno 2000, nella misura dell'11,50 per cento; Tenuto conto della rilevazione elaborata sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, dalla cui analisi dei dati si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento pro-capite del numero medio di giornate retribuite, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;

Ritenuto pertanto di confermare la riduzione di cui al comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento già stabilita dal citato decreto ministeriale 17 agosto 2000;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2001, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 205